



Roma 26/6/2013

Ufficio: DIR/MRT

Prot.: 201300004253/AG

**Oggetto: Obbligo di copertura assicurativa – Ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative**

Circolare n. 8396

SS

LGS

IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Obbligo di copertura assicurativa per i professionisti sanitari:  
dalla Federazione degli Ordini ulteriori chiarimenti.**

A seguito di alcuni quesiti posti da diversi Ordini provinciali, la Federazione ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative in merito all'obbligo di copertura assicurativa per i professionisti iscritti all'albo.

\*\*\*

Com'è noto, il D.L. 89/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2012, ha espressamente stabilito che limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, l'obbligo di copertura assicurativa e il connesso obbligo informativo si applichino decorso un anno dalla data di entrata in vigore del D.P.R. di riforma degli ordinamenti professionali - e dunque dal 15 agosto 2013.

Con il D.L. 158/2012 (Riforma sanitaria), il Legislatore è tornato nuovamente su tale materia con specifico riferimento ai professionisti sanitari, prevedendo al comma 2 dell'articolo 3 che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la

**FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) – [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) - sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

- a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
- b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

\*\*\*

Fino a quando il suddetto D.P.R. non sarà emanato, pertanto, **non sarà possibile stipulare convenzioni né appare opportuno per i professionisti iscritti concludere contratti assicurativi**, poiché potrebbero risultare non conformi ai requisiti che saranno fissati.

La Federazione degli Ordini partecipa al tavolo convocato dal Ministero della salute ai fini della redazione di tale decreto e, **a seguito della conclusione dei lavori, si attiverà per la stipula di una convenzione per adesione, che potrà essere liberamente sottoscritta dai farmacisti interessati**.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Sen. Andrea Mandelli)